

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 41

“Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali e per il prelievo venatorio)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali e per il prelievo venatorio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, il comma 10 è così sostituito:

“10. Ai membri del Comitato è dovuto un gettone di presenza per giornata di seduta pari a 30 euro, unitamente al rimborso delle spese di viaggio ai sensi delle vigenti norme regionali in materia.”;

b) all'articolo 6, comma 7, dopo le parole: “pesca e foreste”, sono aggiunte le seguenti: “, che opera nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).”;

c) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: “I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica”, sono inserite le seguenti: “, che operano nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all'articolo 24 del d.p.r. 320/1954.”;

d) all'articolo 11, comma 5, dopo le parole: “dei cacciatori residenti nell'ATC di riferimento”, sono inserite le parole “, così come rivenienti dal dato storico dell'anno precedente.”;

e) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: “I centri privati di riproduzione della fauna selvatica”, sono inserite le seguenti: “, che operano nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all'articolo 24 del d.p.r. 320/1954.”;

f) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: “La Regione regola”, sono inserite le seguenti: “, nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all'articolo 24 del d.p.r. 320/1954”;

g) all'articolo 13, comma 1, lettera c), è soppressa la parola “esotica”;

h) all'articolo 14, comma 7, dopo le parole: “gestione e funzionamento”, sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto, per i casi dovuti, del regolamento di polizia veterinaria di cui all'articolo 24 del d.p.r. 320/1954”;

i) all'articolo 15, comma 11, dopo le parole: “addestramento cani”, sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto, per i casi dovuti, del regolamento di polizia veterinaria di cui all'articolo 24 del d.p.r. 320/1954”;

j) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: “controlli sanitari”, è inserita la seguente: “ufficiali”;

k) all'articolo 19, comma 3, sono sopresse le parole: “e, comunque con armi pronte per l'uso e cariche”;

l) all'articolo 19, il comma 4 è così sostituito:

“4. E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi di cui all'articolo 29 o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.”;

- m) all'articolo 27, comma 1, le parole: "titolari delle licenze di caccia", sono sostituite dalle seguenti: "cacciatori operanti annualmente in Puglia";
- n) all'articolo 27, comma 2, sono soppresses le parole: ", compilate sulla base dei dati trasmessi dagli organi dello Stato abilitati al rilascio e al rinnovo delle licenze di porto d'armi per uso di caccia," e, dopo le parole: "tesserino venatorio regionale", sono inserite le seguenti: "e dei permessi rilasciati ai cacciatori extraregionali";
- o) all'articolo 30, comma 7, dopo i due punti, sono reintrodotte le seguenti lettere a) e b):
- "a) selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepore, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per la specie cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia nonché secondo le disposizioni di cui allo specifico regolamento regionale;
- b) selvaggina migratoria: venti capi, di cui al massimo dieci colombacci. Dieci fra palmipedi trampolieri e rallidi, tre beccacce.";
- p) all'articolo 31, comma 8, sono soppresses le parole: ", nonché di altro personale idoneo al tipo di intervento selettivo da effettuarsi, munito anch'esso di porto d'armi e compreso in appositi elenchi o albi istituiti dalla Regione Puglia e/o dagli ATC";
- q) all'articolo 31, comma 9, le parole da: "può essere autorizzato" a: "al comune interessato.", sono sostituite dalle seguenti: "può essere eseguito dalla Regione, previo parere dell'ISPRA e della ASL competente, avvalendosi, sotto il proprio coordinamento, del comune interessato.";
- r) all'articolo 31, il comma 11 è soppresso;
- s) all'articolo 32, comma 10, sono soppresses le parole: "o uccide accidentalmente", e dopo la parola: "esemplari", sono inserite le seguenti: "in difficoltà o morti";
- t) all'articolo 40, comma 1, lettera c), le parole: "regolarmente tabellate", sono sostituite dalle seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 21 della l. 157/1992", e dopo le parole: "cinquanta metri dagli stessi", sono aggiunte le seguenti: ", purché opportunamente tabellate";
- u) all'articolo 40, comma 1, lettera z), punto 2), la lettera dd) è sostituita dalla seguente: "dd) cacciare negli oliveti in forma di rastrello, nei limiti di cui alla precedente lettera h), nel periodo dal 15 ottobre al 31 gennaio;";
- v) all'articolo 41, comma 2, lettera a), le parole: "A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la", sono sostituite dalle seguenti: "Per tali agenti può essere richiesto agli organi statali competenti il riconoscimento della", e le parole: "Detti agenti", sono sostituite dalle seguenti: "Gli agenti riconosciuti agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza,";
- w) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

"Art. 45

Sanzioni penali

1. Alle violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano, nei casi previsti, le sanzioni penali di cui all'articolo 30 della l. 157/1992.";

- x) all'articolo 47, sono soppressi i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. La sospensione del tesserino venatorio regionale di cui all'articolo 22, con relativo ritiro, è prevista nei casi di sospensione o di ritiro temporaneo della licenza di porto di fucile per uso caccia da parte dell'autorità competente.".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia"

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 LUG. 2018

MICHELE EMILIANO